

---

---

Febbraio  
2023

# Notiziario Penale

## Corte d'Appello - Procura Generale

Numero  
2

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)  
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT\\_NORMATIVE\\_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

---

---

## SOMMARIO

NORMATIVA.....	3
GIURISPRUDENZA NAZIONALE .....	4
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	4
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI .....	4
CORTE D'APPELLO PERUGIA .....	5
CODICE PENALE .....	5
ELEMENTO SOGGETTIVO .....	5
CIRCOSTANZE .....	5
REATI CONTRO LA PA.....	5
REATI CONTRO L'A.G. ....	6
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	6
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	6
REATI CONTRO LA PERSONA .....	7
REATI CONTRO IL PATRIMONIO .....	8
IMPUGNAZIONI DELLA PROCURA GENERALE.....	8

## NORMATIVA



**Decreto Legge 10 ottobre 2022, n. 150 - Relazione del Massimario della Corte di Cassazione**  
Si segnala la pubblicazione della relazione su novità normativa n. 2/2023, a cura dell'Ufficio del Massimario - Servizio penale, in data 5 gennaio 2023 dal titolo "*La riforma Cartabia*". La relazione è consultabile all'interno del sito della Procura Generale al seguente [link](#).

## OSSERVATORIO

## GIURISPRUDENZA NAZIONALE



## CASSAZIONE SEZIONI UNITE

**Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 877 ud. 14/07/2022 - deposito 12/01/2023.**

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.

**Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 1/2023.**

**Questione controversa:** se la decisione di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio, adottata dal giudice dell'udienza preliminare, sia impugnabile dall'interessato mediante ricorso per cassazione ovvero mediante appello cautelare ex art. 322 bis c.p.p.

**Soluzione adottata:** la decisione di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio, adottata dal giudice dell'udienza preliminare, non è impugnabile dall'interessato.

## CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

**Cass. Pen. sez. IV, ordinanza n. 2854 ud. 11/01/2023 - deposito 24/01/2023.**

E' immediatamente applicabile ai giudizi pendenti la modifica apportata all'art. 573 c.p.p. dal d.lgs. 150/2022 (cd riforma Cartabia) secondo cui "*Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile*".

---

---

## CORTE D'APPELLO PERUGIA

### CODICE PENALE

#### ELEMENTO SOGGETTIVO

**Corte d'Appello, sentenza n. 1079/2022 - Ud. 12/10/2022 - deposito 09/01/2023.**

È integrato il delitto di detenzione di materiale pedopornografico nella condotta del soggetto che conservi sui propri dispositivi elettronici foto e video ritraenti ragazze minorenni nel compimento di atti sessuali. In particolare, il dolo del reato è provato dalla circostanza che il reo aveva effettuato ricerche mirate sul web, finalizzate al rinvenimento di materiale del tipo di quello ottenuto, e che le foto e i video ritraevano ragazze con conformazioni fisiche tipiche della minore età. Peraltro, il dolo del delitto in questione non è escluso dalla circostanza che tra il materiale rinvenuto vi fossero immagini pornografiche relative anche a soggetti adulti.

#### CIRCOSTANZE

**Corte d'Appello, sentenza n. 1043/2022 - Ud. 07/10/2022 - deposito 29/12/2022.**

Vanno riconosciute le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. al colpevole del delitto di atti persecutori in quanto le condotte tenute, consistite nell'osservare con petulanza i movimenti della persona offesa nella propria abitazione tramite un binocolo, l'averla minacciata di morte, averle lanciato bottiglie d'acqua e inviato lettere anonime, pur se correttamente hanno dato luogo alla condanna ex art. 612-bis c.p. per il loro protrarsi in un rilevante arco di tempo e la loro capacità di generare nell'anziana vittima uno stato d'ansia e paura, hanno assunto un grado di non macroscopica gravità, derivando la loro genesi da banali questioni di vicinato che forse avevano all'origine conosciuto anche qualche profilo di reciprocità di condotta.

#### REATI CONTRO LA PA

**Corte d'Appello, sentenza n. 993/2022, Ud. 26 settembre 2022 - deposito 21 dicembre 2022.**

Integra il delitto di peculato la condotta del coordinatore dei volontari della Protezione civile di un comune consistente nell'appropriazione delle somme raccolte allo scopo di essere devolute alle popolazioni colpite da un terremoto.

Nel caso di specie la Corte d'appello confermava la qualificazione giuridica dell'imputato come incaricato di pubblico servizio, soggetto attivo del delitto di peculato e non del meno grave delitto di appropriazione indebita, desumendola dal fatto che il gruppo di cui era coordinatore era finanziato dal comune di riferimento e svolgeva un servizio di pubblica utilità e dalla circostanza che le somme indebitamente ritenute erano state raccolte con la finalità, di pubblico interesse, di essere devolute alla popolazione colpita da un evento sismico. Non rilevante è stata ritenuta la circostanza che la somma raccolta non era stata iscritta al bilancio del comune, bensì depositata presso un conto corrente ascrivibile al gruppo di volontari, posto che sussisteva, in ogni caso, un obbligo di rendicontazione al comune stesso.

## REATI CONTRO L'A.G.

**Corte d'Appello, sentenza n. 1112/2022, Ud. 18 ottobre 2022 - deposito 11 gennaio 2023.**

Non integra il reato di calunnia la denuncia-querela quand'essa rappresenta alcune circostanze rispondenti a verità - o quantomeno di dubbia ricostruzione - nonché quando le condotte rappresentate non costituiscono alcuna fattispecie di reato ascrivibile. Nel caso di specie è stato assolto dal reato di calunnia colui il quale, presentando denuncia-querela ai danni di p.u. appartenenti alla Guardia di Finanza, aveva rappresentato, seppur in maniera impropria ed imprecisa, alcune circostanze poi rispondenti al vero e comunque fatti che, seppur di dubbia ricostruzione, non fondavano alcun fatto penalmente rilevante a carico dei finanziari.

## REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

**Corte d'Appello, sentenza n. 1092/2022, Ud. 17 ottobre 2022 - deposito 12 gennaio 2023.**

Deve essere ritenuta non punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p. la condotta del privato che attesta falsamente di essere residente presso il Comune dove avrebbe dovuto sostenere l'esame da conducente di veicoli adibiti a pubblici servizi, quando, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo, il fatto sia considerato particolarmente tenue. Nel caso di specie, sotto il profilo oggettivo, la Corte d'appello valorizzava la circostanza che dalla condotta non era derivato alcun danno alla PA, posto che l'imputato aveva ottenuto la stessa licenza presso una regione diversa, mentre, sotto il profilo soggettivo, metteva in rilievo come la condotta fosse finalizzata a ottenere un lavoro in un momento di disoccupazione.

## REATI CONTRO LA FAMIGLIA

**Corte d'Appello, sentenza n. 1041/2022 - Ud. 07/10/2022 - deposito 29/12/2022.**

Integrano il delitto di maltrattamenti in famiglia le condotte vessatorie del soggetto agente che, per un periodo di tempo di circa otto anni, abbia minacciato e usato violenza nei confronti della propria compagna, ingenerando così uno stato di sopraffazione psicologica nei suoi confronti, nonostante nell'arco di tempo considerato il reo si fosse allontanato dalla casa familiare per brevi periodi per motivi di lavoro. Infatti, l'assenza del reo, recatosi all'estero per lavoro per un periodo di circa due mesi all'anno, non interrompe la continuità indispensabile a soddisfare il requisito dell'abitudine del delitto.

Peraltro, come specificato dalla persona offesa, il cui narrato risulta credibile in quanto coerente e riscontrato, il reo aveva adottato condotte psicologicamente vessatorie anche durante i periodi di lontananza, servendosi delle comunicazioni via Skype.

**Corte d'Appello, sentenza n. 1046/2022, Ud. 17 ottobre 2022 - deposito 29 dicembre 2022.**

Il reato di cui all'art. 572 c.p. - benché contraddistinto da condotte reiterate - deve essere considerato quale fattispecie unitaria ai fini del calcolo della pena a cui dovrà applicarsi il trattamento sanzionatorio vigente all'epoca in cui è cessata la condotta maltrattante. Nel caso di specie è stata riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui veniva erroneamente calcolata la pena in misura superiore al minimo edittale (3 anni di reclusione) giustificando l'inasprimento, tra l'altro, per la ripetitività delle condotte.

---

---

## REATI CONTRO LA PERSONA

### **Corte d'Appello, sentenza n. 1089/2022, Ud. 17 ottobre 2022 - deposito 12 gennaio 2023.**

Non può essere ritenuta provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la commissione del delitto di lesioni quando la superficialità delle ferite riscontrate sulla persona offesa siano indicative, unitamente a diversi elementi probatori, dell'insussistenza della volontà dell'utilizzo dell'arma da taglio allo scopo di arrecare le accertate lesioni. Invero, l'insussistenza di tracce ematiche sul coltello che ha cagionato le ferite, così come di altre tracce «dattiloscopiche», unitamente alla citata superficialità delle ferite riscontrate e alla valorizzazione del fatto che le lesioni sarebbero state cagionate durante una convulsa colluttazione tra reo e persona offesa, non possono escludere che le lesioni siano state cagionate da atti involontari dello stesso imputato, ovvero da atti dimostrativi auto-lesivi adottati dalla persona offesa.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 1079/2022, Ud. 12/10/2022 - deposito 09/01/2023.**

Si configura il delitto di violenza sessuale per induzione di cui all'art. 609 bis co. 2 n. 1) c.p., e non il meno grave delitto di atti sessuali con minorenni di cui all'art. 609 quater c.p., quando l'asserito consenso della persona offesa sia viziato non solo dalle condizioni di subalternità psicologica della vittima nei confronti dell'imputato, ma anche dall'adozione di subdole condotte induttive da lui adottate.

Nel caso di specie la Corte d'appello confermava la qualificazione giuridica effettuata dal Tribunale in ordine alla condotta del padre che aveva indotto la figlia minorenni convivente a compiere e a subire atti sessuali. In particolare, il padre aveva convinto la figlia ad avere rapporti con il pretesto di insegnarle a baciare e a compiere atti sessuali, così da farla trovare pronta quando avrebbe dovuto farlo con altri ragazzi.

Pertanto, l'esistenza del consenso non può essere affermata sulla base dell'asserita normalità delle condotte della vittima al di fuori del contesto familiare. Infatti, tale comportamento è stato correlato sia all'iniziale ingenuità della ragazza rispetto alla gravità delle condotte subite, sia alla sua primigenia volontà di conservare con il padre un rapporto normale.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 1079/2022, Ud. 12/10/2022 - deposito 09/01/2023.**

Il delitto di violenza sessuale è integrato dalle condotte di palpeggiamento del seno e del sedere della persona offesa, anche qualora esse siano state adottate nell'ambito di un apparentemente innocente gioco tra padre e figlia, in quanto tali condotte devono essere considerate oggettivamente e inequivocabilmente aventi connotazione sessuale.

Nel caso di specie la Corte d'appello, confermando le statuizioni di primo grado, riteneva integrato il delitto di cui all'art. 609 bis c.p. dalle condotte del padre che, con il pretesto di fare il solletico alla figlia, le palpeggiava il seno e il sedere.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 971/2022, Ud. 23 settembre 2022 - deposito 21 dicembre 2022.**

La consumazione del delitto di violenza sessuale può essere provata dalla presenza di elementi convergenti dimostrativi dell'insussistenza dell'assenso al rapporto da parte della persona offesa.

Nel caso di specie la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva provato il dissenso al rapporto consumato da un ginecologo nel corso di una visita a una sua paziente, alla luce di elementi gravi e concordanti.

Da un lato, risultava accertata la presenza sugli indumenti della persona offesa di tracce biologiche dell'agente. In particolare, sia sul lato anteriore, sia sul lato posteriore della maglietta indossata dalla vittima erano state rinvenute tracce spermatiche. Le tracce, secondo quanto emerso dall'accertamento tecnico, non derivavano direttamente dall'ejaculazione dell'agente, bensì erano state da lui lì trasferite con le proprie mani. Tale dato è stato considerato dalla Corte d'Appello indicativo di un rapporto convulso e non lineare, caratterizzante proprio uno stato di dissenso della donna alla consumazione di un rapporto sessuale consenziente.

Dall'altro lato, i messaggi di insulti inviati dalla paziente al medico subito dopo il fatto sono stati considerati anch'essi indicativi dell'esistenza del dissenso al rapporto prima consumato. Non rilevanti, al contrario, sono stati considerati gli scambi epistolari avvenuti prima della visita tra agente e persona offesa. Invero, i messaggi, seppur indicativi dell'esistenza di un rapporto confidenziale tra loro, non potevano essere egualmente considerati quale prova dell'assenso a un rapporto sessuale; in specie alla luce del fatto che i diversi elementi probatori emersi nell'istruttoria inducevano a ritenere il contrario.

## REATI CONTRO IL PATRIMONIO

### **Corte d'Appello, sentenza n. 998/2022, Ud. 27 settembre 2022 - deposito 21 dicembre 2022.**

La domestica imputata del delitto di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 61 n. 7) e 11) c.p., per aver prelevato illecitamente dall'abitazione delle parti civili denaro ed una serie di oggetti di valore, abusando del suo ruolo di domestica, ed il titolare di un "Compro oro" accusato del delitto di ricettazione per aver illecitamente ricevuto gli oggetti provento del furto, devono essere assolti non emergendo dalle risultanze dibattimentali in modo inequivoco la prova che gli oggetti dei reati siano stati illecitamente sottratti alle persone offese, costituite parti civili.

La Corte d'appello ritiene non raggiunto lo standard probatorio per pervenire a un giudizio di colpevolezza in ordine ai reati ascritti in quanto le persone offese non avevano riconosciuto in maniera chiara e definitiva gli oggetti asseritamente sottratti dalla propria abitazione, ma, anzi, lo avevano fatto in maniera ondivaga e ambigua e, inoltre, alcuni degli oggetti riconosciuti come propri dalle persone offese si erano rivelati, in realtà, di proprietà di terzi estranei.

## IMPUGNAZIONI DELLA PROCURA GENERALE

### **Impugnazione proc. 23/2022**

Avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia emessa in data 11/07/2022, depositata il 16/08/2022 n. 857 (*massima pubblicata nel Notiziario n. 8 di ottobre 2022*), che ha assolto l'imputato per i reati di cui agli artt. 615-ter c.p. e 61 n. 7 e 640 ter c.p. per non aver commesso il fatto in quanto non vi sono elementi per ricondurre all'imputato il conto gioco sul quale, prima delle giocate, era confluita la somma sottratta alla parte offesa.

**Motivi di impugnazione:** la pronuncia di appello viene impugnata in quanto si sostiene che la motivazione sia mancante o contraddittoria. La sentenza di appello non ha valorizzato indiziari gravi, precisi e concordanti quali l'ignota identità di colui che ha utilizzato il conto Eurobet e l'inesistenza della intestataria del conto su cui è confluito il denaro sottratto alla vittima, i quali sono elementi a



---

---

carico e non a favore dell'imputato che avvalorano il suo coinvolgimento nella vicenda poichè egli ha creato un giocatore fittizio al solo scopo di allontanare da se i sospetti di reità.

### **Impugnazione proc. 24/2022**

Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia del 17/11/2022, depositata in pari data, n. 2553/2022 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato dei reati di cui agli artt. 582 c.p. e 585 cpv n. 2 c.p., per mancanza originaria della condizione di procedibilità costituita dalla denuncia-querela.

**Motivi di impugnazione:** la pronuncia viene impugnata in quanto si sostiene che il reato contestato non è procedibile a querela, considerato che le lesioni procurate dall'imputato sono state poste in essere con un'arma impropria, quale devono essere ritenute delle forbici della lunghezza complessiva di 20 cm, poiché sebbene la loro funzione naturale non sia l'offesa sono comunque idonee ad offendere. Ne segue che l'utilizzo di un'arma impropria rende procedibili d'ufficio anche le lesioni lievi (Cass. 54148/2016; Cass. 8640/2016).

### **Impugnazione proc. 25/2022**

Avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia emessa in data 06/12/2022, depositata il 19/12/2022 n. 1341 (*massima pubblicata nel Notiziario n. 1 di gennaio 2023*), che ha confermato la sentenza assolutoria del GUP del Tribunale di Perugia in data 23/01/2021, resa nei confronti dell'imputato ai sensi degli artt. 110 e 326 c.p. per aver costui, all'epoca dei fatti Procuratore Generale presso la Cassazione, rivelato ad un collega che gliene faceva richiesta l'arrivo presso l'ufficio della Procura della Repubblica di Perugia di atti concernenti l'indagine per corruzione avviata da quest'ultimo ufficio nei riguardi del suddetto collega, aggiungendo altresì particolari relativi alle indagini quali il pagamento di viaggi o altre utilità di cui avrebbe fruito ad opera di terzi, nonché per aver rivelato, su istigazione del medesimo collega, nel corso di una conversazione telefonica, il pervenimento presso il Comitato di Presidenza del CSM di un esposto riguardante un terzo magistrato, iscritto al protocollo riservato del CSM e quindi coperto dal segreto ai sensi dell'art. 32 del Regolamento interno, relativamente al quale comunicava le iniziative che il Comitato intendeva intraprendere per verificare la fondatezza dei fatti indicati nell'esposto. Quanto alla prima ipotesi, la non punibilità per particolare tenuità del fatto era fondata sulla circostanza che l'imputato aveva detto molto poco al collega rispetto a quanto quest'ultimo già sapeva sulla propria posizione per averlo appreso da altre fonti, lo aveva fatto perché pressato e indotto da uno stratagemma del collega e comunque la propalazione delle notizie riservate non avevano pregiudicato le indagini e leso in maniera significativa il bene giuridico protetto dall'art. 326 c.p. Rispetto alla seconda ipotesi, invece, è stata dichiarata assoluzione perché il fatto non sussiste poiché andava escluso il segreto in ordine all'esposto presentato al Comitato di Presidenza del CSM ed inoltre la notizia dell'esposto era già nota e l'imputato aveva solo confermato.

**Motivi di impugnazione:** la pronuncia di appello viene impugnata in quanto si sostiene che il fatto contestato non può essere considerato di particolare tenuità poichè ricorre il requisito negativo di applicazione della norma ossia l'abitudine della condotta dell'imputato. All'imputato sono state contestate due vicende violative della previsione di cui all'art. 326 c.p. e in entrambe egli ha agito nella qualità di Procuratore Generale della Cassazione, magistrato e amico del collega. Le condotte contestate sono state poste in essere in un arco di circa 50 giorni. Ricorre dunque in questo caso l'abitudine del comportamento poichè i fatti reiterati hanno formato oggetto di esercizio dell'azione penale. Con riguardo al secondo capo di imputazione la lettura delle norme operata dalla corte di appello risulta contraria alla legge in quanto, per prassi, solo una parte degli atti che giungono al CSM, sono portati all'attenzione del Comitato di Presidenza cioè quelli che contengono dati sensibili o attengono alla sicurezza dei magistrati e per questi atti è stato istituito un protocollo riservato a cui è estesa la disciplina di cui all'art. 32 del regolamento interno del CSM. Tutti gli altri atti non inseriti nel registro riservato, dopo essere stati protocollati, vanno direttamente alle commissioni senza passare al vaglio del comitato di presidenza. In relazione agli atti con dati sensibili, iscritti a protocollo riservato e inseriti nel registro di passaggio, sussiste l'obbligo di segreto in capo ai componenti del Consiglio di Presidenza di cui l'imputato fa parte, che sono assieme al personale amministrativo, gli unici che possono conoscere il contenuto dell'atto iscritto nel registro. Inoltre, il regolamento interno del CSM parla di riservatezza negli artt. 33 e 34 con riguardo alla facoltà di accesso agli atti e alle esigenze di riservatezza che giustificano la segretezza dei lavori e degli atti. l'atto pertanto è segreto prima dei lavori del comitato di presidenza e può esserlo dopo poichè gli atti che arrivano al CSM e sono portati all'attenzione del comitato di presidenza sono funzionalmente coperti dal segreto e l'obbligo di segreto non grava, come sostenuto dal giudice di appello, solo sul personale addetto alle mansioni amministrative ma anche su tutti coloro che devono esaminare quell'atto ed hanno il potere di segretarlo. Inoltre, l'art. 31 consente l'accesso agli atti pervenuti al CSM solo dopo l'esame degli stessi per opera del comitato di presidenza e l'imputato ha rivelato la notizia di ufficio in un momento in cui l'esame del comitato era ancora in atto e non si era concluso quando l'accesso alla stessa era ancora interdetto. Infine, la rivelazione non è futile e insignificante in quanto la condotta dell'agente ha messo il collega nella condizione di conoscere notizie riservate e di poter così intraprendere o meno attività mirata a condizionare le stesse determinazioni del comitato di presidenza.

### **Impugnazione proc. 26/2022**

Avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia emessa in data 06/12/2022, depositata il 19/12/2022 n. 1340 (*massima pubblicata nel Notiziario n. 1 di gennaio 2023*), che ha confermato la sentenza di non luogo a procedere emessa in data 15/10/2021 dal GUP del Tribunale di Perugia nei confronti di un magistrato, imputato del reato ex artt. 110 e 326 c.p. per aver concorso alla commissione del reato *de quo* con l'allora Procuratore Generale della Corte di Cassazione e componente del CSM, istigato dall'agente a rivelargli dettagli relativi ad un esposto riguardante un terzo magistrato pervenuto al Comitato di Presidenza del CSM, iscritto al protocollo riservato del CSM e quindi coperto dal segreto ai sensi dell'art. 32 del Regolamento interno, relativamente al quale venivano riferite anche le iniziative che il Comitato intendeva intraprendere per verificare la fondatezza dei fatti indicati nell'esposto. La sentenza impugnata motiva il non luogo a procedere

---

---

ritenendo non applicabile al caso di specie l'art. 32 del Regolamento interno, che trova applicazione solo quando viene in discussione la sicurezza dei magistrati, e osservando che la segretazione era stata disposta in epoca successiva alla rivelazione contestata all'imputato. Inoltre, le norme del regolamento rimandano ad una esigenza di riservatezza e non ad un assoluto segreto. L'obbligo di segreto è esplicitamente disciplinato sia relativamente alle fasi di lavorazione che ai soggetti che sono tenuti ad osservarlo e pertanto sono casi tassativamente previsti dalla legge non estensibili analogicamente.

**Motivi di impugnazione:** la pronuncia di appello viene impugnata in quanto si ritiene operata l'erronea applicazione della legge penale in riferimento alle norme del regolamento del CSM sull'inesistenza di obbligo di segreto quale presupposto per la ravvisabilità del reato di cui all'art. 326 c.p. L'obbligo di segreto in riferimento agli atti con dati sensibili iscritti a protocollo riservato, indipendentemente da una dichiarazione di segretazione, grava su coloro che, per ragioni d'ufficio, devono e possono prendere visione dell'atto e solo due gruppi di persone possono conoscere il contenuto dell'atto iscritto nel registro riservato e cioè il personale amministrativo e il gruppo di chi lo esamina ovvero i componenti del Comitato di Presidenza. Il regolamento interno del CSM parla di riservatezza negli artt. 33 e 34: nel primo le ragioni di riservatezza sono poste in relazione all'accesso agli atti e nel secondo le stesse esigenze di riservatezza sono quelle che giustificano la segretazione dei lavori e degli atti. Nel regolamento non c'è una disciplina per la tutela della riservatezza ed una per la protezione del segreto: la riservatezza è solo una ed è quella che giustifica il segreto. L'atto è segreto prima dei lavori del Comitato di Presidenza e può esserlo dopo. La necessità che vi sia una esplicita segretazione vale solo per la fase successiva ai lavori del Comitato di Presidenza, ma non per la fase che precede i lavori e per quella relativa ai lavori medesimi. E ciò perché gli atti che arrivano al CSM e sono portati all'attenzione del Comitato di Presidenza sono funzionalmente coperti dal segreto. In definitiva, la lettura delle norme regolamentari impone ad avviso della Procura Generale una ricostruzione diametralmente opposta a quella fatta dal GUP e dalla Corte territoriale secondo cui l'atto iscritto nel registro riservato è segreto solo per il personale addetto a mansioni amministrative, ma non per tutti gli altri e diventa invece segreto solo se ne viene disposta la segretazione. L'atto che contiene dati sensibili è segreto perché deve essere portato all'esame del Comitato di Presidenza e l'obbligo di segreto grava su tutti coloro che quell'atto devono lavorare ed esaminare quindi anche sui componenti del Comitato di Presidenza. All'esito dei lavori del Comitato la segretazione può essere disposta anche per tutti coloro che avranno modo di conoscere il contenuto dell'atto ed a cui prima non avevano accesso e se ciò non interviene significa che il comitato di Presidenza ha escluso l'esistenza delle esigenze di riservatezza di cui all'art. 33 e l'obbligo del segreto viene meno. Di più, l'art. 31 del Regolamento disciplina e consente l'accesso agli atti pervenuti al CSM solo dopo l'esame degli stessi ad opera del Comitato di Presidenza. La rivelazione della notizia di ufficio ascritta all'imputato si perfeziona in un momento in cui l'esame del Comitato era ancora in atto e non si era concluso, quando l'accesso alla stessa era quindi ancora interdetto. E nel caso di specie l'imputato non era certo titolare del diritto di accedere agli atti del Comitato di Presidenza. La condotta non può considerarsi lieve e pertanto inoffensiva del bene giuridico protetto, considerato che la rivelazione non fu innocua e che la condotta del prevenuto mise il collega nella condizione di poter scegliere se intraprendere o meno attività mirate a condizionare le stesse determinazioni del Comitato di Presidenza.

---

---

### Impugnazione proc. 36/2022

Avverso la sentenza del Tribunale di Terni emessa in data 9 febbraio 2022 che ha assolto l'imputato dal reato di cui agli artt. 624 c.p. e 625 n. 7 c.p. per non aver commesso il fatto in quanto non è stata rinvenuta alcuna prova utilizzabile idonea a riscontrare il coinvolgimento dell'imputato nel furto di una bicicletta elettrica, avendo il giudice ritenuto non utilizzabile la relazione di servizio redatta dall'ufficiale di PG deceduto prima del processo, nella parte in cui si narra della confessione resa dall'imputato in assenza di garanzie difensive.

**Motivi di impugnazione:** la pronuncia viene impugnata in quanto ritenuta errata perché in contrasto con il prevalente indirizzo della suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI, Sent. n. 32505/2004) che riconosce piena utilizzabilità ai fini della decisione della relazione di servizio, in quanto atto irripetibile soprattutto quando l'attività svolta dalla PG non può formare oggetto di testimonianza perché divenuta impossibile per circostanze imprevedibili. Non è messa in discussione la certa inutilizzabilità della confessione resa dall'imputato, ma è opinione che la relazione di servizio nella parte in cui illustra l'attività svolta dai Carabinieri una volta acquisita la notizia di reato provi in modo certo la responsabilità penale dell'imputato.

### Impugnazione proc. 37/2022

Avverso la sentenza del Tribunale di Terni emessa in data 11/03/2022 che ha assolto gli imputati dal reato di cui agli artt. 110 c.p. e 640 c.p. per non aver commesso il fatto, in quanto non è stato ritenuto sufficientemente provato il coinvolgimento degli stessi nel reato. In particolare, non è stato ritenuto sufficiente il fatto che uno degli imputati fosse l'intestatario della carta Postepay nella quale la vittima ha accreditato la somma di denaro e che l'altro imputato fosse il titolare dell'utenza telefonica contattata dalla vittima per perfezionare l'acquisto del computer *on-line*. Il giudice di prime cure ha ritenuto possibile che il conto sia stato aperto da un soggetto diverso dall'imputato nonostante l'apertura sia stata effettuata mediante l'esibizione del documento di identità perché l'impiegato postale potrebbe non aver controllato la corrispondenza tra la persona e il documento. Ad avviso del giudice, inoltre, la titolarità del conto non implica necessariamente l'utilizzo della carta che potrebbe essere stata rubata o smarrita e quindi usata all'insaputa dell'intestatario.

**Motivi di impugnazione:** la pronuncia viene impugnata in quanto si sostiene che il giudice di prime cure ha assolto gli imputati sulla base di dubbi riferiti ad alternative così remote da non presentare alcun legame logico e fattuale con le risultanze processuali. Le ipotesi prospettate dal tribunale sono ipotesi alternative meramente possibili non rilevanti sul piano processuale e per questo non idonee ad essere poste a fondamento di una piena esclusione di responsabilità.

### Impugnazione proc. 39/2022

Avverso la sentenza del Tribunale di Terni emessa in data 08/04/2022 che ha assolto l'imputato *ex art. 640 c.p.* per non aver commesso il fatto, ritenendo non sufficientemente provato il coinvolgimento del predetto nel reato in questione, consistito nell'aver proposto falsamente in vendita

su un portale on line un condizionatore per camper al prezzo di 650,00 euro ed aver indotto in errore la vittima che, presi contatti telefonici con l'imputato per perfezionare l'acquisto, effettuava una ricarica dell'importo richiesto sulla Postepay intestata all'imputato, senza però ricevere la merce. Il Tribunale argomentava che ai fini del coinvolgimento dell'agente nel reato commesso non fosse sufficiente che l'imputato fosse l'intestatario della carta Postepay in quanto il conto poteva essere stato aperto anche da un soggetto diverso dallo stesso ed inoltre la titolarità del conto non implicava necessariamente l'utilizzo delle somme accreditate sullo stesso giacché la Postepay associata al conto carta poteva essere stata rubata o smarrita e quindi usata all'insaputa dell'intestatario. Veniva altresì svilito l'ulteriore dato del collegamento dell'utenza telefonica utilizzata per le trattative all'indirizzo email riconducibile all'imputato, ritenendo che si trattasse di condotta posta in essere dal vero truffatore ignoto finalizzata a sviare le indagini.

**Motivi di impugnazione:** la pronuncia viene impugnata in quanto si ritiene che non sussiste un ragionevole dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputato in quanto nel caso di specie non vi è una indeterminatezza probatoria, ma sussistono delle ipotesi alternative meramente possibili in *rerum natura*, ma non processualmente "ragionevoli". Sussistono, da un lato, circostanze di fatto, quali l'intestazione della carta Postepay all'imputato e la riconducibilità della scheda telefonica ad una email con il nome parzialmente identico a quello dell'imputato, che avvalorano il coinvolgimento di costui nel reato ascrittogli. Dall'altro lato, mancano elementi di segno contrario che, per il principio di vicinanza della prova, avrebbe dovuto fornire l'imputato per ipotizzare il coinvolgimento di soggetti diversi dall'agente e fondare un ragionevole dubbio.